

COMUNE DI MARTIRANO
PROVINCIA DI CATANZARO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

N. 11 /Reg. Servizio	Data 12.04.2022
----------------------	-----------------

OGGETTO:	Rinegoziazione contratto/convenzione alla società Seriel s.r.l. per l'attività di riscossione dei tributi sino al 31.12.2022.
----------	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DODICI** del mese di **APRILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con i seguenti provvedimenti: decreto del sindaco n. 5 del 28/10/2021 e n. 1 del 01/02/2022 si è conferito il servizio tributi in capo alla responsabilità del settore finanziario;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 08/06/2017, con la quale si conferiva al Responsabile Amministrativo, a titolo di direttiva politica, mandato a procedere per l'esternalizzazione ed il conseguente affidamento dei servizi aventi ad oggetto l'accertamento e la riscossione coattiva delle entrate comunali;

TENUTO CONTO che l'esternalizzazione del servizio si rende indispensabile non potendosi fare fronte mediante le risorse interne dell'ente, evidenziato, a riguardo, le ridotte dimensioni dell'ente con carenze organiche, strutture poco consistenti e scarsa differenziazione funzionale, con la responsabilità dei servizi spesso attribuita anche ai componenti la giunta comunale, ai sensi delle disposizioni in materia n. 388/2000 e 448/2001, ed in cui un solo responsabile deve provvedere agli innumerevoli ed incalzanti compiti facenti capo al proprio settore senza alcun personale allo stesso assegnato;

PRESO ATTO che con determinazione n. 20 del 5/09/2017 del Settore /servizio amministrativo si procedeva ad affidare incarico alla società Seriel s.r.l. per l'attività di riscossione ordinaria, coattiva e per l'attività di accertamento dei tutti i tributi, con l'avvenuta sottoscrizione di apposita convenzione per la durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione avvenuta in data 05/09/2017;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore.

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto, per cui l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; lo stesso deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

DATO ATTO che:

- l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento straordinario ed imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;
- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, non riconducibili al concessionario, ex citato art. 165 del Codice dei contratti, e la necessità di un intervento "riequilibratore" urgente di rinegoziazione quanto in particolare alla durata dell'incarico medesimo;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *"Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessario di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, post erogazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è portato codicistico.*

La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano dei costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale";

VISTO per quanto sopra, che la riduzione degli incassi per la fase coattiva è stata incisa dalle sospensioni normative derivanti dall'emergenza Covid-19 ; in particolare l'incarico risulta in parte incompiuto se si considera che l'effettivo espletamento della riscossione coattiva per l'anno oggetto dell'incarico, quale il 2019 (interessato al COVID, id est, Covid/ 2019) sarebbe potuta avvenire nell'anno successivo al 2019 e cioè nell'anno 2020 il quale risultato fortemente inciso dagli eventi imprevedibili e straordinari di sospensione per l'emergenza Covid -19;

In particolare a seguito dell'emergenza Covid/19:

- L'art. 68 del DL 34/2020 (decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento della riscossione coattiva fino al 31/05/2020;
- l'art. 154 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha prorogato la suddetta sospensione fino al 31/08/2020
- l'art. 99 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha disposto un'ulteriore proroga della sospensione fino al 15 ottobre 2020

- l'art. 1 del D.L. 129/2020 (Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari) ha disposto un ulteriore sospensione al 31 gennaio 2021) e, in seguito, il D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021 ha spostato il termine al 28 febbraio 2021;

Evidenziato che, in relazione agli eventi straordinari ed imprevedibili sopra esposti, in via eccezionale, una rinegoziazione in ordine allo spostamento o rinnovo della durata dell'incarico, mediante l'estensione della stessa, trova un suo naturale ed implicito prolungamento di diritto nelle citate disposizioni normative di sospensione in corrispondenza alla durata delle stesse, tenuto conto del tempestivo susseguirsi e alternarsi delle stesse normative, in una situazione di straordinaria emergenza epidemiologica, che a tutto oggi continua a sussistere; sicchè l'incarico dalla sua scadenza, in sede di rinegoziazione mediante l'estensione del termine di durata, deve intendersi – per gli effetti normativi di sospensione ed in correlazione con gli stessi e stante, inoltre, l'effettiva attività di fatto proseguita dalla Società - rinnovato a valere anche per il periodo pregresso, a mente della stessa convenzione originaria che ammetteva la possibilità del rinnovo, come in effetti, avviene, in sede di rinegoziazione, per come dal presente stesso provvedimento;

Posto che le predette sospensioni non sono imputabili a nessuna delle parti, ma di fatto hanno impedito all'appaltatore di ottemperare ai propri impegni, restando onerato economicamente senza beneficio imprenditoriale che sarebbe derivato dal contratto, con la conseguenza che il contratto ovvero la convenzione sottoscritta risulterebbe parzialmente incompiuta;

DATO ATTO che, a seguito della sospensione dell'attività (di diritto o di fatto), si ritiene opportuno una rinegoziazione dell'incarico mediante estensione e prolungamento della durata dello stesso al 31/12/2022 alle stesse condizioni dell'attuale per come da convenzione sottoscritta che si richiama in allegato agli atti del settore finanziario;

Stabilito che:

- A) Di stabilire che il presente provvedimento viene assunto in condizioni di eccezionalità ed emergenza per le motivazioni sopra esposte e che lo stesso incarico non potrà, per nessuna causa o motivo essere più prorogato o rinnovato;
 - B) Di stabilire, anche a valere di recesso unilaterale previsto dalla convenzione, che lo stesso incarico cessa automaticamente alla data del 31/12/2022, con cessazione di ogni attività che non potrà essere completata o estendersi per qualsiasi causa oltre la detta scadenza, stabilendo che entro la predetta data di cessazione del 31/12/2022, l'ente provveda con proprio atto gestionale - in relazione alla natura dell'incarico, non specificatamente determinabile, prevedibile e quantificabile – all'approvazione di uno specifico capitolato speciale che ne fissi condizioni di appalto e clausole ritenute essenziali ed all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, previa determinazione a contrarre ai sensi dell' art. 32 del d.lgs n. 50/2016 e 192 del TUEL, nel rispetto della normativa di cui al Codice dei contratti n. 50/16 e disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di affidamento diretto o negoziato.
- **VISTO** lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;
 - **VISTO** il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei Servizi;
 - **VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e smi;
 - **VISTO** il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000
 - **Attestata** l'urgenza di provvedere in merito;

Per quanto sopra

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di rinegoziare il contratto/convenzione di cui alla determinazione n. 20 del 5/09/2017 con cui si procedeva ad affidare incarico alla società Seriel s.r.l. per l'attività di riscossione ordinaria, coattiva e per l'attività di accertamento di tutti i tributi, stabilendo, anche a valere di rinnovo, ut in premessa, di estendere la durata del contratto/convenzione, per le motivazioni in premessa, sino al 31/12/2022 e alle medesime condizioni della convenzione rinegoziata, con cessazione automatica della stessa alla data del 31/12/2022 ribadendo quanto contenuto ai punti A e B della premessa che si intendono richiamati e trascritti;

Di conferire al presente atto valore negoziale e contrattuale, nella forma privatistica, di perfezionamento ed incontro dei consensi ed accettazione di quanto nel presente atto contenuto, con la sottoscrizione sul presente provvedimento da parte della Ditta Società Seriel s.r.l.

Di dare atto, altresì, che la presente determina verrà pubblicata per quindici giorni consecutive all'albo pretorio on-line e avrà immediata esecuzione

Il Responsabile del Servizio finanziario

f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

La Società incarica SERIEL S.R.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta, ai sensi dell'art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data 12.04.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 bis ed art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Codice Bilancio	Capiolo/articolo	Importo

Data 12.04.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/00)

Ai sensi dell'art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Data 12.04.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 25.07.2022 al 09.08.2022.

Data 25.07.2022

Il Responsabile del servizio (settore di riferimento)

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.